

Civile Ord. Sez. 3 Num. 26327 Anno 2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 17/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17865/2016 R.G. proposto da:

Marchionni Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Imperio,
con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;

- *ricorrente* -

contro

Melo Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Bocchini e
Daniela Edel, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo, n.
12/D, presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio;

- *controricorrente* -

contro

Autodue s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 94 della Corte d'appello di Venezia
depositata il 20 gennaio 2016.

2019
1720

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

RITENUTO

Ad istanza di Carlo Melo, l'ufficiale giudiziario si recava presso l'autosalone Autodue s.r.l. e procedeva al pignoramento di un'autovettura Porsche usata.

Luigi Marchionni proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., deducendo che egli aveva acquistato quella vettura alcuni mesi prima e che, avendo successivamente cambiato idea, l'aveva lasciata presso l'autosalone in conto vendita. Aggiungeva che, nelle more di trovare un acquirente, la Autodue s.r.l. gli aveva concesso in uso, quale auto di cortesia, un'Alfa Romeo.

L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Verona. La Corte d'appello di Venezia respingeva il gravame proposto dal Marchionni e quest'ultimo, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Carlo Melo ha resistito con controricorso. L'Autodue s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

I motivi, largamente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. In sostanza, il Marchionni sostiene che la Porsche era rimasta di sua proprietà e che, pertanto, illegittimamente era stata pignorata dal Melo per un credito nei confronti dell'Autodue s.r.l. Contesta che egli avesse permutato la Porsche con

l'Alfaromeo – il cui valore era sensibilmente inferiore a quello della Porsche – e si duole del fatto che non vi era alcuna prova di un eventuale passaggio di proprietà da lui alla Autodue s.r.l.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Anzitutto va ribadita la perdurante attualità del principio secondo cui la trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova (Sez. 3, Sentenza n. 7070 del 29/11/1986, Rv. 449150 - 01).

Da ciò deriva che, allorquando un veicolo è rinvenuto dall'ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale – al pari dei beni mobili non registrati – il principio "possesso vale titolo". Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante *traditio*.

Nell'assolvere tale onere, il terzo opponente non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto queste sono dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo – diverso da un ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà – per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato. In relazione a tale secondo, diverso, profilo, la trascrizione dell'atto di vendita in favore dell'opponente ha un valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elemento di prova.

Ciò posto, nel caso in esame la Corte d'appello ha

correttamente proceduto ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio, alla luce del quale – con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede – ha ritenuto che le risultanze del PRA non avessero valore decisivo.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.